

**IN NOME DELLA LEGGE:
FERMIAMO LA CIRCOLARE RENOLDI n.3693/6143 DEL
18.07.2022 CHE RENDE I POLIZIOTTI MAGGIORDOMI DELLE
CASE – CIRCONDARIALI E DI RECLUSIONE -
IMPIEGATE EDUCATORI E PSICHIATRI NELLE SEZIONI
DETENTIVE
RIDIAMO ALLA POLIZIA PENITENZIARIA IL SUO RUOLO E LE
RELATIVE FUNZIONI:
PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI IN AMBITO
CARCERARIO**

L'AGENTE DEVE STARTE IN **PRESENZA STATICA** NELLA SEZIONE DETENTIVA (PAG 8 UTLIMO CPV) O DEVE EFFETTUARE LA **VIGILANZA DINAMICA?**

EGREGIO CAPO DAP LE LEGGI VANNO OSSERVATE

LA POLIZIA PENITENZIARIA E' UN CORPO DI POLIZIA (ART 16 L. 121/1981) ESERCITA LE FUNZIONI SCOLPITE NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (55 ss 347 ss) E CURA L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

I POLIZIOTTI PENITENZIARI NON SONO MAGGIORDOMI IN SERVIZIO NELLE CASE CIRCONDARIALI E DI RECLUSIONE COME VORREBBE LA CIRCOLARE RENOLDI, MA UOMINI DELLO STATO AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA.

La legge sull'ordinamento penitenziario fornisce precise indicazioni sulle separazioni e i raggruppamenti dei detenuti (art.14) prevedendo, per quelli violenti e intemperanti il **regime della sorveglianza particolare di cui al successivo art.14 bis che andrebbe applicato nei confronti degli autori delle aggressioni ai danni del personale.**

L'art 91 ult comma della legge 354/1975 contiene la inequivocabile formula sacramentale di chiusura di tutte le disposizioni normative : **è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare**

Ebbene, le norme **sull'organizzazione penitenziaria** sono contenute nella legge 354/1975 che distingue **strutture e funzioni** di ogni istituto penitenziario - cautelare e reclusione - che, a ben vedere viene definito **CASA**.



Ma in queste case, la Polizia penitenziaria in coerenza con le sue **prioritarie funzioni** assicura l'esecuzione dell'ordine (del giudice che adotta il provvedimento cautelare o dispone l'esecuzione della condanna) e la sicurezza processuale e giudiziaria (non si inquinano prove, non si reiterano reati, non si evade ergo la pena definitiva deve essere certa).

Ebbene la circolare del dott. Renoldi parla di **rilancio** ma, in realtà, determina una caduta verso il basso della Polizia penitenziaria che, spogliata delle funzioni giudiziarie e di sicurezza, viene costretta a **un servizio in presenza** in strutture governate da una Amministrazione assente.

Il servizio in presenza fondato su una norma regolamentare evoca staticità (tu poliziotto penitenziario devi restare chiuso in sezione, in mezzo a un "branco" di persone private della libertà personale, violente, aduse alle aggressioni, recidive, in astinenza da farmaci, etc. ...) il Capo del Dap lo fonda sul regolamento di servizio del Corpo – **che si badi ha funzioni di polizia e non di osservazione degli indagati: in quanto presunti innocenti fino alla condanna definitiva.** –

Le regole penitenziarie europee dicono altro, ma tant'è.....

Roma, 12 settembre 2022

Leo BENEDEUCI
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)
Leo Beneduci

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it

E-mail: segrenosapp@gmail.com